



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Le case e gli edifizii di cui all'articolo quattrocento del Codice civile andranno soggetti ad un'imposta uniforme uguale al decimo del loro reddito netto.

Art. 2.

Sarà determinato il reddito brutto per mezzo delle locazioni reali, o presunte dalle pigioni correnti per i fabbricati posti in egual condizione.

Il reddito brutto si riduce a netto scemandolo d'un terzo per gli opifizii, e d'un quarto per tutti gli altri fabbricati, niun riguardo avuto agli oneri o debiti onde fossero gravati.

Art. 3.

L'imposta dovuta dai proprietarii delle case e degli edifizii enfiteotici sarà sopportata dall'entifeuta e dal padrone diretto in proporzione della rendita di ciascuno.

Dovrà però pagarsi dall'enfiteuta, salva al medesimo la ragione di ritenzione sul canone per la quota, che può essere a carico del padrone diretto.

Art. 4.

Sono esenti da questa tassa i fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre, siano o non aderenti alle medesime e benché annessi ai fabbricati civili.

Sono del pari esenti gli edifizii destinati al Culto cattolico e a quello delle altre religioni tollerate, non che i cimiteri ed i fabbricati che appartengono allo Stato.

Art. 5.

I proprietarii possessori od amministratori di case ed edifizii dovranno nel termine di sessanta giorni dalla promulgazione della presente Legge farne esatta consegna al Sindaco del Comune in cui questi sono posti, indicandone la situazione, qualità ed uso, ed il reddito brutto effettivo o presumibile.

Le consegne potranno farsi in carta libera.

Art. 6.

A corredo delle consegne di locali pigionati, il consegnante sarà tenuto di unire le scritture originali di locazione, o copia di esse in carta libera da lui

firmata; ed in mancanza di scritture presenterà una dichiarazione firmata da esso e dall'inquilino dalla quale apparisca l'entità della cosa locata e l'ammontare della pigione.

In difetto di tale corredo, la consegna si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.

Nel caso d'impossibilità del consegnante a procurarsi la firma dell'inquilino per la dichiarazione sovra accennata, egli dovrà farne menzione espressa nella dichiarazione medesima accennandone le cause.

Art. 7.

I fabbricati che ottennero esenzioni temporarie d'imposta saranno pure consegnati; ma l'imposta non sarà riscossa se non in quanto possa esserlo a termini delle rispettive concessioni.

Art. 8.

Chi ommettesse la consegna del reddito nel termine stabilito incorrerà in una multa od ammenda eguale al triplo della tassa dovuta pel reddito non consegnato; se la consegna fatta nel detto termine sarà minore del vero, il consegnante incorrerà per la parte ommessa nella stessa multa od ammenda, quando si tratti di pigioni reali, qualunque sia l'infedeltà della stessa consegna.

E nel caso, in cui si tratti di pigioni presunte non si farà luogo all'applicazione della multa, od ammenda anzidetta, tranne quando il divario sia maggiore del quarto.

Art. 9.

Scaduto il termine di cui all'articolo quinto il Sindaco dovrà formare uno stato delle consegne eseguite e sottoporlo poscia al Consiglio Comunale, convocato ove d'uopo straordinariamente, per quelle rettificazioni od aggiunte che fossero del caso, e ciò tutto fra giorni quaranta.

Art. 10.

Terminate le operazioni indicate nell'articolo precedente, il Sindaco comunicherà lo stato delle consegne rettificato o compiuto all'Agente delle Finanze da designarsi in apposito regolamento, ed il medesimo proporrà le ulteriori rettificazioni che ravviserà opportune, e fra trenta giorni rinvierà lo stato anzidetto al Sindaco medesimo coi motivi delle proposte rettifiche.

Tale stato sarà depositato per trenta giorni nella sala del Comune, e questo deposito verrà dal Sindaco notificato al pubblico con manifesto portante diffidamento agl'interessati di produrre entro detto termine quelle eccezioni che credessero loro competere.

Art. 11.

Trascorso il termine sovra prescritto, il Sindaco trasmetterà lo stato e le eccezioni degl'interessati all'Intendente della Provincia, il quale stabilirà la rendita netta di ciascun fabbricato od edificio, e la conseguente imposta da prelevarsi sui medesimi, statuendo in via amministrativa sovra le insorte controversie.

Potranno tanto le Autorità ed Amministrazioni Comunali quanto l'Agente delle Finanze, e l'Intendente prevalersi, occorrendo, dell'opera di perito nei modi e termini che saranno stabiliti nell'apposito regolamento.

Le spese di perizia saranno sopportate dal fondo applicato alla cadastrazione.

Art. 12.

Colla scorta degli stati delle consegne appurati nel modo sopra prescritto si formeranno dagli Agenti del Governo le matrici, le quali vidimate dagl'Intendenti saranno trasmesse ai Sindaci dei rispettivi Comuni per essere

pubblicate nel modo prescritto dall'art. decimo e per servire alla compilazione dei ruoli dei debitori dell'imposta.

Art. 13.

Contro i risultati delle matrici saranno ammessi i richiami nella via contenziosa amministrativa; tali richiami però non sospendono l'applicazione e la riscossione dell'imposta, salvo il diritto alla rettifica ed al rimborso.

Non saranno più ammissibili i richiami trascorso il termine di quattro mesi dal giorno della notificazione del deposito delle matrici.

Art. 14.

I ruoli saranno resi esecutorii dagli Intendenti e pubblicati.

Art. 15.

Nella quota d'imposta dovuta per la presente Legge s'imputerà la somma che già si paghi per ciascun fabbricato od edificio, compresa l'area, secondo l'attuale suo allibramento.

Art. 16.

Il reddito imponibile di ciascun fabbricato ed edificio non potrà essere modificato se non in capo a tre anni successivi alla sua fissazione, salve le rettifiche dipendenti da nuove costruzioni o demolizioni o casi fortuiti.

Art. 17.

Trascurandosi da qualche Comune l'adempimento delle prescrizioni della presente Legge, il Governo le farà eseguire d'ufficio a spese del Comune stesso.

Art. 18.

Quanto alla Sardegna sarà provveduto colla Legge sul riordinamento delle contribuzioni prediali in quell'isola.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Torino addì 31 marzo 1851.

VITTORIO EMANUELE

V.° GALVAGNO.

V.° ALFONSO LA MARMORA.

V.° COLLA.

NIGRA.